

associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto» »;

*i commi 3 e 4 sono soppressi;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano" »;

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

« 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".

5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata".

5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresses ».

*L'articolo 2 è soppresso.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « dall'articolo 270-quater » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 270-ter »;*

*al comma 2, le parole: « ai delitti con finalità di terrorismo internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « operazioni di polizia previamente autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: « operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5 », le parole: « anche internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o di eversione dell'ordine democratico », le parole: « per cui procedono » sono soppresses, la parola: « indirettamente » è sostituita dalle seguenti: « per interposta persona », e dopo la parola: « documenti » è inserita la seguente: « , stupefacenti »;*

*al comma 2, dopo la parola: « utilizzare » sono inserite le seguenti: « documenti, identità o », e dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « al più presto e comunque »;*

*al comma 6, primo periodo, le parole: « quando richiesto » sono sostituite dalle seguenti: « se necessario o se richiesto » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa »;*

*al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate »;*

al comma 1, capoverso ART. 226, nella rubrica, dopo la parola: « controlli » è inserita la seguente: « preventivi » e sono soppresse le parole: « a fini di prevenzione »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, dopo la parola: « telematica, » sono inserite le seguenti: « nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale » e le parole: « di procedura penale », ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso ART. 226, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il procuratore della Repubblica, quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate »;

al comma 3, le parole: « articolo 226, come modificato » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzial-

mente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « n. 4, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « n. 4) ».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;

il comma 2 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Notificazioni). — 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia

giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” »;

2. All’articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: “o della polizia giudiziaria” sono soppresse ».

*All’articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « al capitolo 1249 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all’unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) », *dopo le parole:* « può essere ripartita » *sono inserite le seguenti:* « ai medesimi fini » *e dopo le parole:* « anche tra » *la parola:* « gli » *è soppressa.*

*Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:*

« ART. 10-bis. — (Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale). — 1. All’articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

“3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter”.

2. All’articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

4. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 ».

#### (A.C. 1797-B — sezione 4)

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).

*Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, al terzo comma, premettere le parole:* Ai fini della legge penale,.

##### 1. 4. Fanfani.

*Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sostituire le parole da:* La finalità *fino a:* compiuti *con le seguenti:* Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorrere anche quando gli atti di violenza.

\* 1. 1. Kessler, Bonito.

(Approvato)

*Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sostituire le parole da:* La finalità *fino a:* compiuti *con le seguenti:* Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza.

\* 1. 10. Vitali, Ghedini, Lussana.

(Approvato)

*Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: programmati o compiuti.*

**\*\* 1. 3.** Fanfani.

*Al comma 1, capoverso Art. 270-ter, terzo comma, sopprimere le parole: programmati o compiuti.*

**\*\* 1. 11.** Lussana.

*Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: programmati o.*

**1. 5.** Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 1, capoverso Art. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a quattro anni.*

**\* 1. 2.** Kessler, Bonito.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso Art. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a quattro anni.*

**\* 1. 8.** Pisapia, Buemi, Mascia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso articolo 270-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a quattro anni.*

**\* 1. 9.** Vitali, Ghedini, Lussana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso articolo 270-ter, primo comma, sostituire le parole da: sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a tre anni.*

**1. 7.** Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 1, capoverso articolo 270-ter, primo comma, sostituire le parole da: a sei anni con le seguenti: a quattro anni.*

**1. 6.** Fanfani.

### ART. 3.

*(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).*

*Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 3. 1.** Vitali, Ghedini, Lussana.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 3. 2.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 3. 3.** Pistone.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 3. 4.** Kessler, Bonito.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 3. 5.** Lussana.

**(Approvato)**

## ART. 4.

*(Attività sotto copertura).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

\* 4. 1. Kessler, Bonito.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

\* 4. 2. Vitali, Ghedini, Lussana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

\* 4. 7. Lussana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: o di eversione dell'ordine democratico anche per interposta persona con le seguenti: anche internazionale, anche direttamente.*

4. 3. Fanfani.

*Al comma 1, sopprimere le parole: stupefacenti.*

4. 4. Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: se necessario o se richiesto.*

4. 5. Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: se necessario o se richiesto con le seguenti: quando richiesto.*

4. 6. Fanfani.

## ART. 5.

*(Intercettazioni preventive).*

*Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale.*

5. 4. Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.*

5. 5. Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1 con le seguenti: qualora vi siano elementi investigativi che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario.*

5. 3. Pisapia, Buemi, Mascia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1 con le seguenti: qualora vi siano elementi concreti che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario.*

5. 2. Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1 con le seguenti: qualora vi siano elementi di fatto che*

giustificchino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario.

**5. 1.** Pisapia, Buemi, Mascia.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole da: salvo che il fatto costituisca fino alla fine del comma, con le seguenti: qualora derivi un pregiudizio per le attività di indagine è punito con la reclusione fino a cinque anni.*

**\*5. 6.** Kessler, Bonito.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole da: salvo che il fatto costituisca fino alla fine del comma, con le seguenti: qualora derivi un pregiudizio per le attività di indagine è punito con la reclusione fino a cinque anni.*

**\* 5. 7.** Vitali, Ghedini, Lussana.

ART. 9.

(Notificazioni).

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse.

**9. 3.** Fanfani.

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-bis, premettere il seguente:*

02.bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie, del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**\* 9. 1.** Kessler, Bonito.

(Approvato)

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-bis, premettere il seguente:*

02. bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**\* 9. 5.** Vitali, Ghedini.

(Approvato)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: « Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161 ».

**\*\* 9. 2.** Kessler, Bonito.

(Approvato)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 677 del codice di procedura penale e aggiunto il seguente comma: « Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161 ».

**\*\* 9. 6.** Vitali, Ghedini.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transizione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**9. 4.** Pisapia, Buemi, Mascia.

ART. 10.

*(Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale).*

*Al comma 1, sostituire le parole: all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) con le seguenti: al capitolo 1249.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa anche tra con le seguenti: , in termini di competenza e di cassa, anche tra gli.*

**10. 1.** Fanfani.

*Al comma 1, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 10-bis. 1.** Pistone.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 10-bis. 2.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.*

**\* 10-bis. 3.** Vitali, Ghedini.

**(Approvato)**

**(A.C. 1797-B – sezione 5)**

**EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.*

**5. 5.** Pisapia, Buemi, Mascia.

**(A.C. 1797-B – sezione 6)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1797-B - sezione 7)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**DISEGNO DI LEGGE S. 787 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2001, N. 390, RECANTE PRO-  
ROGA DELL'EFFICACIA DEI DECRETI DI OCCUPAZIONE D'UR-  
GENZA DELLE AREE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RICO-  
STRUZIONE DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE 14 MAGGIO  
1981, N. 219 (APPROVATO DAL SENATO) (2060)**

**(A.C. 2060 — sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE SUL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002.

**ART. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 2060 — sezione 2)**

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AG-  
GIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI  
DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza verificatesi nelle province di Avellino, Potenza e Salerno in seguito al sisma del 23 novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilite dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 50, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle

scadenze, si intendono riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

**1. 1.** Alberta De Simone, Brusco, Lettieri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, incaricato della gestione del contenzioso ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione agli interventi ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato alla contrazione di un mutuo anche per il pagamento o il rimborso a comuni ed altri soggetti, già subentrati nella titolarità degli alloggi e delle opere, delle somme dagli stessi dovute per controversie aventi titolo in eventi verificatisi antecedentemente al trasferimento delle opere stesse, senza che ciò implichi subentro nella legittimazione passiva nelle controversie medesime e fatto salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il tentativo di transazione delle controversie, ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

2. Allo scopo è autorizzato il limite d'impegno ventennale di euro 30.987.413,95 a decorrere dall'anno 2001.

**1. 01.** Marone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. In relazione ai procedimenti arbitrali aventi ad oggetto controversie che trovano fondamento nel titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, resta ferma la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per le domande proposte dopo il termine di cui all'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto-legge

29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

**1. 02.** Marone, Ranieri, Roberto Barbieri, Cennamo, Siniscalchi.

**(A.C. 2060 — sezione 3)**

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, incaricato della gestione del contenzioso ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione agli interventi ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato alla contrazione di un mutuo anche per il pagamento o il rimborso a comuni ed altri soggetti, già subentrati nella titolarità degli alloggi e delle opere, delle somme dagli stessi dovute per controversie aventi titolo in eventi verificatisi antecedentemente al trasferimento delle opere stesse, senza che ciò implichi subentro nella legittimazione passiva nelle controversie medesime e fatto salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il tentativo di transazione delle controversie, ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

2. Allo scopo è autorizzato il limite d'impegno ventennale di euro 30.987.413,95 a decorrere dall'anno 2001.

**1. 01.** Marone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. In relazione ai procedimenti arbitrali aventi ad oggetto controversie che trovano fondamento nel titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, resta ferma la legittimazione pas-

siva della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per le domande proposte dopo il termine di cui all'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

- 1. 02.** Marone, Ranieri, Roberto Barbieri, Cennamo, Siniscalchi.

**(A.C. 2060 — sezione 4)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2060 — sezione 5)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 1.1 Alberta De Simone e sugli articoli aggiuntivi 1.01. e 1.02 Marone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi di copertura finanziaria.

**(A.C. 2060 — sezione 6)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

il piano di ricostruzione post terremoto di Napoli prevede la costruzione di ventimila alloggi con le relative infrastrutture nell'area metropolitana;

sono insorti contenziosi con le imprese ed oneri aggiuntivi per la manutenzione straordinaria degli alloggi lasciati all'incuria e distrutti da atti di vandalismo;

la legge n. 448 del 1998, destinava 1.500 miliardi per dirimere il contenzioso;

il decreto-legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995, trasferiva le opere agli enti destinatari nello stato in cui si trovavano, e che a tale previsione non si è ancora adempiuto;

preso atto che il presidente della regione Antonio Bassolino ha annunciato la destinazione di cinque miliardi destinati alla costruzione di una moschea a Napoli

impegna il Governo

nel rispetto dell'autonomia prevista dalla Costituzione, a manifestare al presidente della regione l'opportunità che i fondi destinati alla moschea vengano invece destinati al completamento dei predetti alloggi e alla definizione dei contenziosi onde poter migliorare la grave situazione abitativa che, dopo 20 anni, affligge moltissimi cittadini napoletani.

**9/2060/1.** Polledri, Bricolo, Parolo, Vascón, Didonè, Guido Rossi, Rizzi, De Luca, Mussolini.

La Camera,

esaminato il decreto-legge, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occu-

pazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

considerato che il titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 riguarda la realizzazione di un programma straordinario di ventimila alloggi di edilizia pubblica nell'area metropolitana di Napoli, il cui trasferimento agli enti destinatari è ancora in corso di completamento;

tenuto conto che dal dibattito e dalle audizioni svoltisi in XIII Commissione del Senato è emerso che tutti gli alloggi costruiti, circa novemila a Napoli e 8.500 in provincia, sono regolarmente abitati da circa 8-10 anni, ad eccezione di cento realizzati nel comune di Istriano e messi a disposizione dalla regione Campania a seguito dell'alluvione del fiume Sarno;

tenuto conto altresì che la totalità dei predetti alloggi risulterebbero non accatastati e privi del certificato di abitabilità;

impegna il Governo

a presentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione al Parlamento specificando i criteri delle assegnazioni, l'elenco dei beneficiari ed a quale titolo gli stessi occupino attualmente gli alloggi di cui in premessa.

**9/2060/2.** Gibelli, Parolo, Guido Rossi, Ercole.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

considerata la particolare situazione di emergenza in cui versa un'altra zona del paese in corso di ricostruzione, ossia quella della Valtellina e dei territori adiacenti colpiti dagli eventi calamitosi del 1987;

tenuto conto che la legge per la Valtellina, n. 102 del 1990, ha stanziato 260 miliardi di lire per la concessione di mutui agevolati alle imprese, stabilendo il periodo dal 15 luglio 1987 al 31 dicembre 1994 entro cui dovevano essere accessi i mutui da parte delle imprese stesse;

tenuto conto altresì che nonostante la legge per la Valtellina risalga al 1990, la stessa non ha avuto attuazione prima del 1994, le graduatorie delle imprese beneficiarie (n. 1.500 imprese) sono state definite a fine '94 e, addirittura, alcune imprese hanno saputo di essere beneficiarie soltanto nell'anno 2000;

valutata l'urgente necessità di una proroga ai fini dell'attuazione degli investimenti da parte delle imprese, nell'ambito delle risorse già stanziate pari a 260 miliardi di lire;

impegna il Governo

a rendere ammissibile la concessione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito alle imprese della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dagli eventi calamitosi del 1987, prorogando il termine di riferimento per la realizzazione dei relativi investimenti e tenendo in considerazione tutto l'arco di tempo in cui si sviluppa l'intervento dello Stato sui territori danneggiati, stabilito dalla legge n. 388 del 2000 fino al 31 dicembre 2002.

**9/2060/3.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Parolo, Cè, Gibelli, Guido Rossi, Ercole, Caparini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 390 del 2001, che prevede una proroga dei termini per il programma di ricostruzione edilizia nell'area metropolitana di Napoli,

vista la necessità che, nel porre in essere una proroga dei termini per le occupazioni di urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui

al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, si ponga altresì attenzione alle questioni connesse a quanto previsto dalle diverse e successive disposizioni legislative di proroga delle occupazioni d'urgenza, che si sono rese necessarie nell'interesse di tutta l'area colpita dal sisma in seguito al quale è intervenuta la predetta legge n. 219 del 1981;

evidenziata l'opportunità che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza si intendano riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dai singoli interventi legislativi che hanno riguardato le zone interessate dal predetto evento sismico e si intendano efficaci senza la necessità di appositi atti dichiarativi da parte delle amministrazioni procedenti;

tenuto conto della peculiarità dei casi di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo:

*a)* ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere una proroga dei termini per il completamento delle procedure di espropriazione di tutte le

aree destinate alla ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi che si sono verificati sul territorio nazionale, fino al 30 ottobre 2002, data ultima per la conclusione del programma di ricostruzione edilizia nell'area metropolitana di Napoli, ai sensi del decreto-legge in corso di esame;

*b)* ad assicurare in particolare anche mediante l'eventuale adozione di atti di propria competenza, che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dall'articolo 5 della legge n. 385 del 1980, dall'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 901 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 1985, dall'articolo 6 della legge n. 80 del 1984, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 1986, convertito dalla legge n. 50 del 1986, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 534 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 1988, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 474 del 1987 e dall'articolo 22 della legge n. 158 del 1991, si intendano riferite anche alle procedure di urgenza in corso alle scadenze previste dalle singole leggi.

**9/2060/4.** Brusco.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 700 — BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (APPROVATO  
DAL SENATO) (1985)**

**(A.C. 1985 — sezione 1)**

**EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro — Funzionamento:

CP: — 4.000.000;

CS: — 4.000.000.

2.1.2.1 — Affari di giustizia — Spese di giustizia:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

**Tab. 5. 3.** (ex 1985/II/Tab. 5.1.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

**(A.C. 1985 — sezione 2)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

La I Commissione Affari costituzionali, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

esaminati il disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e il disegno di legge

di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione, nel testo elaborato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il disegno di legge finanziaria 2002 interviene sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali interessando in particolare l'ambito delle competenze legislative, regolamentari e amministrative delle regioni e degli enti locali nonché l'autonomia finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;

considerato che tali disegni di legge sono stati adottati precedentemente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante disposizioni di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione;

ritenuto che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali richiede un complesso ed articolato intervento legislativo sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

considerato che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale;

ritenuto che la legge finanziaria appare essere sede idonea per la definizione

del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede europea;

considerato che anche alla luce del nuovo assetto costituzionale sembra potersi attribuire alla legge finanziaria la definizione degli obiettivi quantitativi di finanza pubblica indicati dalle politiche di stabilità;

rilevato che ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione « l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata allo Stato;

ritenuto che per valutare la forma nella quale devono essere espressi tali principi fondamentali occorre considerare che il « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » non costituisce un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale;

ritenuto che il raggiungimento di tale finalità possa rendere necessaria anche la formulazione dei principi fondamentali da parte della legge statale sotto forma di regole direttamente prescrittive, anche al fine di evitare la mancanza di discipline immediatamente applicabili, in particolare in questa fase di prima attuazione delle nuove norme costituzionali;

considerato che in attesa che sia data attuazione al nuovo dettato costituzionale, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (statale, regionale e degli enti locali) e del sistema tributario, associando l'autonomia di spesa con quella impositiva, non appare possibile valutare compiutamente la rispondenza al nuovo quadro costituzionale di specifici interventi di carattere pun-

tuale, quali ad esempio quelli volti a modificare singole disposizioni legislative statali vigenti in materia di finanza degli enti territoriali o in materia di tributi locali;

ritenuto che i singoli interventi finanziari in favore di enti territoriali previsti nel disegno di legge finanziaria possono trovare fondamento costituzionale nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni con finalità di sviluppo e di riequilibrio socio-economico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

le disposizioni recate dall'articolo 8 appaiono non pienamente conformi al principio dell'autonomia tributaria riconosciuta ai comuni dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, nonché al riconoscimento della potestà regolamentare dei comuni già prevista in materia di tributi locali dalla legislazione vigente, e sancita in via generale dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

all'articolo 23, comma 1, considerato che il nuovo articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, appare necessario chiarire che i regolamenti governativi ivi previsti al fine di disporre la trasformazione, la fusione, l'accorpamento o la soppressione degli enti pubblici, delle agenzie o di altri organismi finanziari direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici possono essere adottati per gli enti pubblici, le agenzie e altri organismi statali, essendo prevista solo per la disciplina di

questi ultimi una potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dunque, una potestà regolamentare del Governo;

all'articolo 26, al fine di verificare se la potestà regolamentare del Governo in esso prevista sia conforme alle previsioni del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala la necessità di stabilire se l'intervento da esso recato — che prevede forme di gestione da parte di soggetti non statali dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione di beni culturali di proprietà dello Stato — sia prevalentemente riconducibile alla funzione di tutela dei beni culturali, la cui disciplina in base alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è affidata esclusivamente alla potestà legislativa statale, ovvero a quella della valorizzazione dei beni culturali che il terzo comma del medesimo articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

all'articolo 34, comma 2, appare necessario specificare che l'emissione dei titoli obbligazionari e la contrazione dei mutui da parte degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo è ammessa esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento ai sensi del nuovo articolo 119, ultimo comma della Costituzione.

La I Commissione affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e di bilancio pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A:

6.0.1 Molinari;

16. 19\* Sgobio e 16. 20\* Bressa;

16. 109 Alberto Giorgetti;

16. 104 Giuseppe Drago, 16. 103 Giuseppe Drago e 16. 122 Alberto Giorgetti;

16. 01 Giuseppe Drago e 16. 02 Piscitello.

ed esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, c. 1984/A nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione.

#### (A.C. 1985 — sezione 3)

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

#### (A.C. 1985 — sezione 4)

#### ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'eco-